ALLEGATO C

MODULO DI ISTANZA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Regolamento sull'accesso (REG-05), artt. 13-19 – artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – accesso formale

Al Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma
Segreteria – responsabile del procedimento
PEC: collegio.roma@pec.peritiagrari.it (casella istituzionale indicata sul sito del Collegio)

Richiedente

Cognome e nome			
Codice fiscale		**Luogo e data di nascita**	
Residenza (indirizzo, CAP, comune)			
Documento di identità (tipo, numero, scadenza)			
In qualità di	☐ in proprio ☐ quale legale rappresentante di (C.F./P. IVA) ☐ quale procuratore o delegato di (allegare delega o procura)		
Telefono (facoltativo)		**E-mail / PEC (domicilio digitale)**	

Il/La sottoscritto/a **CHIEDE** di accedere ai seguenti documenti amministrativi formati o detenuti dal Collegio (indicare gli estremi – tipo, data, numero di protocollo, oggetto – o gli elementi che ne consentono l'individuazione e, se noto, il procedimento cui si riferiscono):

Interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti (motivazione obbligatoria, art. 25, comma 2, della legge n. 241 del 1990; art. 14, comma 2, REG-05). L'interessato specifica e dimostra tale interesse:

Modalità di accesso richiesta: ☐ presa visione ☐ estrazione di copia semplice ☐ copia conforme all'originale (soggetta all'imposta di bollo) ☐ trasmissione telematica al recapito indicato (gratuita per i documenti già disponibili in formato digitale).

DICHIARA di essere a conoscenza:

a) che, se sono individuati controinteressati, il Collegio dà loro comunicazione dell'istanza ed essi possono presentare motivata opposizione entro dieci giorni (art. 16 REG-05; art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006);

b) che il procedimento si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e che, decorso inutilmente tale termine, l'istanza si intende respinta (art. 15, comma 2, REG-05); se l'istanza è irregolare o incompleta, il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza corretta (art. 15, comma 3);

c) che l'esame dei documenti è gratuito e che il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione nella misura stabilita dal Consiglio, salve le disposizioni in materia di bollo (art. 17 REG-05);

d) che l'accesso può essere escluso, limitato o differito nei casi previsti dall'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e dall'art. 18 REG-05;

e) che l'istanza è sottoscritta e presentata secondo una delle modalità dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (firma digitale o qualificata, identificazione con SPID, CIE o CNS, invio dal proprio domicilio digitale) ovvero, se cartacea, è sottoscritta in presenza dell'addetto alla Segreteria o corredata di copia di un documento di identità in corso di validità (art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000);

f) che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Allegati: ☐ copia del documento di identità (firma autografa non apposta davanti all'addetto) ☐ delega o procura, con copia del documento del delegante ☐ documentazione a sostegno dell'interesse ☐ altro

Avvertenze

• Se non risultano controinteressati, l'accesso può essere esercitato anche in via informale, con richiesta anche verbale alla Segreteria (art. 14 REG-05); il presente modulo si utilizza per l'accesso formale (art. 15 REG-05).

• L'atto di accoglimento indica la sede e il periodo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia (art. 17 REG-05).

• Contro il diniego, espresso o tacito, o il differimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del codice del processo amministrativo, ovvero richiesta di riesame nei casi e nei termini dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (art. 19 REG-05).

• L'istanza è annotata nel registro degli accessi, pubblicato sul sito istituzionale previo oscuramento dei dati personali (art. 12 REG-05).

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679). Titolare del trattamento è il Collegio Territoriale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Roma, Viale di Tor Marancia 60, 00147 Roma, PEC collegio.roma@pec.peritiagrari.it; i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati, ove nominato, sono pubblicati sul sito istituzionale. I dati sono trattati per il procedimento di accesso ai documenti amministrativi e per la tenuta del registro degli accessi, sulla base dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (legge n. 241 del 1990; d.P.R. n. 184 del 2006; REG-05). Il conferimento dei dati identificativi è necessario per l'istruttoria; i recapiti telefonici sono facoltativi. I dati possono essere comunicati agli eventuali controinteressati, limitatamente a quanto necessario, e all'autorità giudiziaria; nel registro degli accessi pubblicato sono oscurati. I dati sono conservati per cinque anni dalla conclusione del procedimento e successivamente cancellati o scartati secondo il piano di conservazione del MAN-02. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento rivolgendosi al Collegio e può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77).

Luogo e data:	Firma del richiedente *(digitale o con altra modalità dell'art. 65 CAD, ovvero autografa con copia del documento di identità o apposta davanti all'addetto)*

Riservato alla Segreteria	Prot. n. _____ del _____ Annotazione nel registro degli accessi n. _____ Controinteressati: ☐ no ☐ sì – comunicazione del _____ – opposizione: ☐ no ☐ sì, del _____ Esito: ☐ accolto ☐ accolto parzialmente ☐ differito ☐ respinto – provvedimento n. _____ del _____ Visione / rilascio copie il _____ – importo rimborsato € _____ Firma per ricevuta _____